SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 marzo 1995, n. 72.

Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che la suddetta legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;

Considerato, altresì, che la medesima legge, nel disporre all'articolo 1, comma 12, il prolungamento, in sede di prima applicazione della legge stessa, del termine per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali, non ha previsto analogo slittamento dei termini stabiliti per tale adempimento per le elezioni provinciali e comunali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere analoga disposizione anche per le prossime elezioni provinciali e comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: «, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il giorno successivo,».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1995.

Autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie all'espletamento dei Campionati internazionali di tennis 1995 e di quelli relativi al quinquennio 1996-2000.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661;

Vista la delega al Sottosegretario di Stato dott. Gianni Letta del 12 maggio 1994;

Visto l'art. 6 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nonché il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di applicazione della predetta legge;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la domanda, corredata del relativo progetto, trasmessa dal Comitato olimpico nazionale italiano in data 9 dicembre 1994, intesa ad ottenere l'auorizzazione per l'installazione di strutture provvisorie nello spazio insistente sui campi da tennis n. 5 e n. 6 situati tra lo stadio della Pallacorda ed il parcheggio della palestra «Moretti» nello stadio del tennis al Foro italico in Roma, da utilizzare per lo svolgimento dei Campionati internazionali di tennis che si terranno dal 5 maggio al 21 maggio 1995, e da rimuovere decorso il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione suddetta e, comunque, non oltre il 20 giugno 1995;

Vista la medesima domanda, corredata del relativo progetto, intesa anche ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di strutture temporanee, sempre nello stesso spazio tra lo stadio della Pallacorda ed il parcheggio della palestra «Moretti» nello stadio del tennis al Foro italico in Roma, da utilizzare per lo svolgimento dei Campionati internazionali di tennis che si terranno nel quinquennio 1996-2000 e da rimuovere decorso tale periodo;

Visto che le strutture provvisorie che ospiteranno i Campionati internazionali di tennis del 1995, da installarsi con una parte interrata di m 2,50, e le strutture temporanee che ospiteranno i Campionati stessi dal 1996 al 2000, da installarsi con una parte interrata di m 5,00, avranno un ingombro esterno di circa m 9,50 con un'emersione tale da non pregiudicare la vista della collina Monte Mario e Villa Madama;

Considerato che detti interventi sono da realizzarsi in area sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 per effetto del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 31 gennaio 1989;

Visto l'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che in data 22 dicembre 1994 e 10 gennaio 1995 si sono svolte riunioni della Conferenza di servizi cui hanno partecipato le seguenti pubbliche amministrazioni: Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle finanze, regione Lazio, Ministero per i beni culturali, Sovrintendenza beni ambientali e architettonici di Roma, comune di Roma, questura di Roma, USL Roma/E, prefettura di Roma, comando provinciale dei Vigili del fuoco, Comitato olimpico nazionale italiano;

Considerato che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che le opere previste in detto progetto, modificato a seguito delle varie indicazioni fornite in sede di conferenza dei servizi dalle amministrazioni interessate, anche per l'interesse pubblico perseguito, possono ritenersi compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato;

Ritenuto che debbano essere salvaguardate e preservate dal danneggiamento le strutture esistenti, con l'impegno esplicito che eventuali danni debbano essere risarciti a cura e spese del soggetto che richiede l'autorizzazione, ed in particolare:

che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare i materiali esistenti, soprattutto nei punti di contatto con le strutture metalliche in modo da garantire la massima protezione della superficie di contatto, mediante l'uso di materiali protettivi;

che vengano protette le zone destinate al transito ed al passaggio di persone, con opportuni accorgimenti e pavimentazioni provvisorie;

che non vengano danneggiate le alberature, anche in fase di smontaggio e montaggio delle strutture provvisorie;

che le strutture precarie siano realizzate nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti sia per la messa a terra, che per la protezione civile;

che, al termine, vengano scrupolosamente rispristinati i luoghi ed i materiali interessati dalle strutture metalliche;

Ritenuto, altresì, che dovranno essere rigorosamente osservate le sottoelencate prescrizioni, da estendersi anche a tutte le strutture a servizio della manifestazione (villaggio dell'ospitalità, sala stampa, ecc.):

il termine iniziale del montaggio delle strutture da installarsi provvisoriamente per i Campionati del 1995 è il 15 marzo 1995, mentre il termine finale per lo smontaggio delle strutture è il 20 giugno 1995. Il mancato rispetto di tali tempi comporterà una penale giornaliera di L. 500.000 garantita da apposita polizza fidejussoria;

il termine finale dello smontaggio delle strutture da installarsi temporaneamente per i Campionati relativi al quinquennio 1996-2000 non potrà protrarsi oltre trenta giorni dalla fine della manifestazione che si terrà nell'anno 2000. Il mancato rispetto di tale termine comporterà una penale giornaliera di L. 500.000, adeguatamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo del momento, e garantita da apposita polizza fidejussoria;

il progetto esecutivo delle strutture dovrà evidenziare un opportuno materiale protettivo tra gli elementi metallici e la superficie di contatto degli stessi con le parti del monumento;

dovranno essere previste idonee misure di salvaguardia di tutte quelle parti del monumento che saranno soggette al transito dei previsti spettatori;

tutte le parti metalliche dovranno prevedere la verniciatura con materiale antiruggine, nonché la messa a terra secondo le vigenti norme;

Autorizza

l'esecuzione delle opere previste nel progetto sopra descritto, secondo le prescrizioni nelle premesse elencate e a condizione che, in via preventiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori di installazione delle strutture temporanee che ospiteranno i Campionati internazionali di tennis dall'anno 1996 all'anno 2000, le amministrazioni competenti sul piano tecnico, monumentale e ambientale verifichino tale opera sulla base di un progetto che analiticamente riproduca una visione volumetrica in scala del manufatto, con fedele mimetizzazione dell'ingombro delle aree circostanti ed, in particolare, delle zone di verde. Le suddette amministrazioni, dalla fine dei Campionati del 1995, potranno effettuare periodici sopralluoghi anche nel corso dei lavori, tesi ad accertare la fedeltà dell'esecuzione delle opere al progetto verificato.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

95A1507

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 1995.

Revoca della sospensione dalla carica di un consigliere regionale della Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1992, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica del consigliere regionale della Calabria sig. Antonino Zito;

Vista la nota in data 6 marzo 1995, n. 745/2.00.10/1, con la quale il commissario del Governo nella regione Calabria ha trasmesso copia della sentenza del tribunale di Palmi n. 103/93 R.G. Trib. n. 437/1990 P.M. del 3 marzo 1995;

Considerato che, per effetto dell'intervenuto provvedimento adottato dal tribunale di Palmi, il sig. Antonino Zito è stato assolto per non aver commesso il fatto;

Considerato altresì che è venuto meno il presupposto della sospensione contemplata dalla legge e che, pertanto, cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1992;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il decreto di sospensione dalla carica di consigliere regionale della Calabria del sig. Antonino Zito è revocato a decorrere dalla data del 3 marzo 1995.

Roma, 8 marzo 1995

Il Presidente: DINI

95A1542

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Enrico Ruggiero presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Rilevato che il migrante è in possesso del titolo di ingegnere industriale-sezione costruzione conseguito presso l'Istituto superiore industriale cattolico di Mons (Belgio) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Sentiti i pareri del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Consiglio nazionale ingegneri secondo i quali la formazione complessiva del migrante comparata alla formazione dell'ingegnere italiano appare inferiore per durata e sostanzialmente difforme nei contenuti formativi;

Vista l'intesa raggiunta nella seduta della conferenza di servizi del 16 settembre 1994, di riconoscere il titolo subordinatamente all'applicazione di misure compensative ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di Enrico Ruggiero, nato il 22 settembre 1957 a Charleroi (Belgio), cittadino italiano, di ingegnere industriale - sezione costruzione rilasciato dall'Istituto superiore industriale cattolico di Mons (Belgio), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale degli ingegneri secondo le modalità che seguono e davanti alla commissione che sarà nominata con decreto del direttore generale.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dimostrare il possesso delle conoscenze richieste per l'esercizio della professione di ingegnere civile in Italia.

La prova scritta consisterà nella redazione di un progetto tipico dell'ingegneria civile vertente su non più di tre tra le seguenti materie, a scelta della commissione:

tecnica - meccanica - tecnica delle costruzioni - costruzioni idrauliche - tecnica urbanistica - trasporti.

La prova orale consisterà nella discussione di questioni tecniche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale ingegneri una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.

L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 8 marzo 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1519

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 dicembre 1994.

Determinazione dei diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni medesime.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente gli accertamenti medici in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi dalle commissioni mediche locali;

Visto il comma diciassettesimo dell'art. 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti e i rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni medesime;

Visto il decreto legislativo n. 266/1993, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale sono stati determinati i diritti e le quote di cui sopra;

Considerata l'opportunità di adeguare, in relazione al mutato costo della vita, il diritto fisso e il diritto suppletivo dovuti dagli utenti;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dal comma 4 dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successiva modificazione, da effettuarsi da parte delle commissioni mediche locali, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti:

a) diritto fisso L. 36.000;

b) diritto suppletivo di L. 12.000 (pari ad un terzo della quota di cui al precedente punto *a*) per ciascun componente aggiuntivo della commissione qualora la quota stessa si avvalga della consulenza — ove necessario — di un ingegnere della motorizzazione civile e di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione o psicologo.

Art. 2.

Gli importi di cui al precedente art. 1 sono versati anticipatamente su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo XX - cap. 3617 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1994 e dei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

L'ammontare dei diritti corrisposti dai richiedenti sarà utilizzato come segue:

a) il 10% per le spese di funzionamento delle commissioni mediche, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e l'eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo;

b) il 90% da suddividere in parti uguali tra i componenti della commissione, a titolo di compenso per l'opera prestata.

Art. 4.

Al pagamento delle spese e dei compensi di cui al precedente articolo, provvede il Ministero della sanità a carico del capitolo di bilancio 1228 per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mediante assegnazione di somme alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro del tesoro
DINI

95A1523

DECRETO 22 febbraio 1995.

Sostituzione della tabella 5 relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente dell'Ente autonomo del porto di Savona, allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994 con il quale sono state determinate le nuove dotazioni organiche degli enti portuali e del personale da collocare in pensionamento anticipato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visti i decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508 e 21 ottobre 1994, n. 586, recanti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1994 con il quale sono state determinate le nuove dotazioni organiche degli enti portuali e del personale da collocare in pensionamento anticipato ai sensi dei summenzionati decreti;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1994 con il quale è stata sostituita la tabella 5 relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente dell'Ente autonomo del porto di Savona;

Vista la nota n. 8687 del 6 dicembre 1994 con la quale l'Ente autonomo del porto di Savona ha comunicato che le cifre della consistenza organica degli impiegati di V e VI livello indicate nella tabella allegata al decreto ministeriale 21 luglio 1994 sono state invertite per un errore materiale;

Ritenuto che si debba pertanto rettificare la tabella 5 relativa all'Ente autonomo del porto di Savona;

Decreta:

La tabella 5 relativa all'Ente autonomo del porto di Savona allegata al decreto ministeriale 21 luglio 1994 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1995

p. *Il Ministro:* CHIMENTI

TABELLA 5

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

Categoria	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
Dirigenti	6	4	2	—	2
Quadri:					
Livello IX	2	1	1	—	1
Livello VIII	4	4	—	—	—
Livello VII	3	—	3	—	3
Impiegati:					
Livello IX	—	—	—	—	—
Livello VIII	—	—	—	—	—
Livello VII	11	8	3	2	1
Livello VI	18	12	6	4	2
Livello V	25	16	9	9	—
Livello IV	6	3	3	3	—
Livello III	1	—	1	1	—
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
Operai:					
Livello VII	—	—	—	—	—
Livello VI	—	—	—	—	—
Livello V	55	2	53	23	30
Livello IV	77	1	76	22	54
Livello III	5	—	5	1	4
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
TOTALI . . .	213	51	162	65	97

95A1522

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1995.

Determinazione forfetaria degli imponibili per l'applicazione dell'imposta spettacoli e connessa IVA ai corrispettivi delle attrazioni viaggianti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Avuto riguardo alla minima importanza delle attività dello spettacolo viaggiante indicate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per il cui esercizio sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, ovvero risultino installate in parchi di divertimento autorizzati ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1992, con il quale sono stati fissati, per le attività di cui si tratta, gli imponibili forfetari medi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche alla disciplina di cui al richiamato decreto 29 dicembre 1992;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 dicembre 1992 è sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione, che forma parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1995.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

REGOLAMENTAZIONE

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEGLI IMPONIBILI E CRITERI APPLICATIVI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DELLA CONNESSA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI CORRISPETTIVI DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI VIAGGIANTI

SEZIONE I

Campo di applicazione

La presente normativa, salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, si applica alle attività dello spettacolo viaggiante indicate nella sezione I dell'elenco di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n.337, esercitate a mezzo di attrezzature mobili, allestite all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del DPR 21 aprile 1994 n. 394. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

La presente normativa si applica altresì ai parchi di divertimento per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 del richiamato DPR n. 394/94.

L'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel modo normale prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, da parte degli esercenti le attrazioni viaggianti ed i parchi di divertimento non fa venir meno nei loro confronti l'applicazione delle disposizioni che seguono.

Restano escluse dalla presente normativa le attrazioni per il cui esercizio vengono usati biglietti: per esse ricorre l'obbligo di compilazione della distinta d'incasso prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640. L'esclusione non opera nel caso in cui, ai soli fini di controllo interno, si faccia uso di contromarche non numerate, gettoni e simili.

Modalità' di determinazione degli imponibili

La liquidazione dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e della connessa imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le attività rientranti nella presente disciplina si effettua sulla base di imponibili medi annuali solari, oppure semestrali o trimestrali, sempre nell'ambito dell'anno solare, forfetariamente determinati secondo le modalità di seguito indicate.

Nella Sezione II le attrazioni sono classificate in nove categorie, ciascuna costituita, in linea di massima, da attività similari quanto a caratteristiche tecniche e a potenzialità economica. Per ogni categoria sono indicati, nella corrispondente tabella, imponibili unitari netti, determinati in relazione a fasce di prezzi praticati al pubblico per ciascuna unità di utilizzazione, validi per:

A) **ATTRAZIONI CON ATTIVITA' ANNUALE ED ATTRAZIONI INSTALLATE IN PARCHI CON ATTIVITA' STAGIONALE ESTIVA AVENTI STRUTTURE CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI GIOCHI ACQUATICI**

B) **ATTRAZIONI CON ATTIVITA' STAGIONALE SVOLTA PER UN SEMESTRE NELL'ANNO SOLARE.**

C) **ATTRAZIONI CON ATTIVITA' STAGIONALE SVOLTA PER UN TRIMESTRE NELL'ANNO SOLARE.**

D) **ATTRAZIONI INSTALLATE IN PARCHI DI DIVERTIMENTO**

Per le attrazioni indicate nelle note in calce alle tabelle gli imponibili unitari fissati per le categorie sono adeguati alla diversa potenzialità economica mediante applicazione di coefficienti moltiplicatori.

Per imponibile unitario di ciascuna attrazione deve intendersi quello determinato in relazione al singolo parametro (posto gioco, arma, metro, vettura, ecc.) caratterizzante l'attrazione stessa. Per unità di utilizzazione si intende l'utilizzazione dell'attrazione, anche se costituita da prestazioni ripetute, consentita dall'esercente a fronte di un unico prezzo praticato. Nell'ipotesi di pluralità di prezzi al pubblico, si considera imponibile unitario quello corrispondente al prezzo più elevato praticato.

L'imponibile forfetario relativo ad ogni singola attrazione si determina moltiplicando l'imponibile unitario, come sopra individuato, per il numero degli elementi che la compongono.

L'ammontare di detto imponibile deve essere arrotondato alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

Per le attrazioni con attività annuale poste in funzione per la prima volta nel corso dell'anno e per quelle rimaste inattive nell'intero anno solare precedente, l'imponibile è determinato in misura pari a tanti dodicesimi dell'imponibile annuale quanti sono i mesi compresi tra il primo giorno del mese nel corso del quale ha inizio l'esercizio dell'attrazione ed il 31 dicembre.

Per le attrazioni che nel corso dell'anno si installano in un parco di divertimento, dovrà procedersi a nuova liquidazione dei tributi sulla base del più elevato imponibile fissato per le attrazioni installate in parchi, considerando tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1° giorno del mese dell'entrata nel parco e il 31 dicembre.

All'inclusione di nuove attrazioni nelle categorie sopra specificate si procede, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle attrazioni medesime, in via provvisoria, mediante determinazione ministeriale. Il definitivo inserimento nella categoria si effettua, con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti dall'ufficio accertatore per l'individuazione della potenzialità economica dell'attrazione, sentite le organizzazioni del settore.

ADEMPIMENTI

Prima della data di inizio dell'attività dell'attrazione - in caso di nuova installazione - o anteriormente alla scadenza del periodo di esercizio - se trattasi di prosecuzione - l'esercente deve presentare all'ufficio accertatore nella cui circoscrizione l'attrazione è installata, la dichiarazione di inizio di attività, di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Qualora l'attrazione alle date indicate non sia installata o non sia funzionante, la dichiarazione di inizio di attività può essere presentata all'ufficio accertatore nella cui circoscrizione l'esercente ha il proprio domicilio fiscale.

I soggetti in favore dei quali risulta prestata idonea garanzia possono presentare la dichiarazione di inizio attività, per i periodi annuali di imposta successivi a quello di prima installazione dell'attrazione, entro il giorno 20 gennaio.

Per le attrazioni con attività stagionale la dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata all'ufficio accertatore nella cui circoscrizione l'attrazione sarà installata prima della data di inizio dell'attività della stessa, specificando la data iniziale e finale del periodo di attività.

Nella dichiarazione devono essere in particolare specificati: la denominazione dell'attrazione,il numero di contrassegno, la tipologia ed il numero dei parametri che compongono l'attrazione, il prezzo dell'unità di utilizzazione, il prezzo di eventuali utilizzazioni multiple e, per le nuove attrazioni, la data di inizio dell'attività. Per i parchi di divertimento devono essere indicati anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del richiamato DPR n. 394/94 o gli estremi della richiesta di autorizzazione, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI TRIBUTI

All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio di attività, l'ufficio accertatore procede alla liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa sulla base degli imponibili come sopra determinati. Della liquidazione effettuata è data contestuale comunicazione all'esercente.

Per le attrazioni di cui alle lettere A e D della Sezione II, il pagamento dei tributi liquidati deve essere eseguito, in unica soluzione, presso il medesimo ufficio:

a) per i casi di prima installazione, prima della data indicata nella dichiarazione di inizio di attività per l'entrata in funzione dell'attrazione;

b) per le prosecuzioni di esercizio dell'attrazione, entro il giorno 20 gennaio.

Qualora sia stata costituita idonea garanzia, è consentito il pagamento dei tributi in tre rate quadrimestrali di pari importo, da effettuarsi rispettivamente entro il 20 gennaio, il 20 maggio e il 20 settembre.

Per le attrazioni di cui alle lettere B e C della stessa Sezione II, il pagamento dei tributi liquidati deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore al quale viene presentata la dichiarazione di inizio di attività, in unica soluzione e prima della data indicata nella dichiarazione medesima per l'entrata in funzione dell'attrazione.

In caso di prosecuzione dell'attività stagionale oltre il periodo indicato nella dichiarazione d'inizio di attività, i tributi saranno determinati in misura pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto dovuto sulla base dell'imponibile annuale.

L'esercente che intende apportare variazioni al prezzo di utilizzazione e/o altre modifiche atte a determinare un aumento dell'imponibile forfetario, deve preventivamente presentare all'ufficio accertatore nella cui circoscrizione l'attrazione agisce la variazione della dichiarazione di inizio di attività. Detto ufficio, effettuata la nuova liquidazione dei tributi per il periodo intercorrente tra il mese in cui è intervenuta la variazione e quello di scadenza del periodo di imposta, incassa le maggiori somme dovute e rilascia una quietanza integrativa che deve essere conservata unitamente a quella rilasciata per il periodo di forfetizzazione in corso.

L'esercente, cui sia stato consentito il pagamento rateale, ove la variazione venga apportata nel corso di uno dei quadrimestri solari, deve corrispondere, all'atto della nuova liquidazione, la sola integrazione relativa ai mesi che intercorrono tra quello in cui interviene la variazione ed il mese di scadenza del quadrimestre in corso; le successive rate, determinate in base al nuovo imponibile, vanno corrisposte entro il giorno 20 del mese di scadenza delle rate stesse.

Agli stessi adempimenti è tenuto l'esercente che intende apportare variazioni riferite a particolari giornate di attività. In tale ipotesi il conguaglio verrà determinato con riguardo ai soli giorni cui la variazione si riferisce.L'omessa presentazione della variazione comporta la revisione della liquidazione dei tributi per tutto il periodo di forfetizzazione.

La quietanza attestante il pagamento delle imposte deve essere conservata nel luogo in cui l'attrazione è installata per essere esibita, a richiesta, per i controlli da parte degli organi competenti.

RIMBORSI

Nel caso in cui l'attrazione venga distrutta o demolita o ne venga impedito l'esercizio per provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, l'esercente. può richiedere al competente ufficio

dell'amministrazione finanziaria il rimborso dei tributi, con riferimento ai mesi successivi a quello di cessazione dell'attività e/o l'esonero dal versamento delle rate ancora da corrispondere.

CESSIONE DELLE ATTRAZIONI

In caso di cessione dell'attrazione restano validi nei confronti del cessionario, fino alla loro scadenza, le determinazioni forfetarie adottate e i pagamenti effettuati dal cedente.

SANZIONI

Per le violazioni alle norme della presente regolamentazione si applicano le sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640 e successive modificazioni.

SEZIONE II

Classificazione delle attrazioni e parametri per la determinazione degli imponibili forfetari validi per:

A) ATTRAZIONI CON ATTIVITA' ANNUALE ED ATTRAZIONI IN PARCHI CON ATTIVITA' STAGIONALE ESTIVA IN CUI SONO INSTALLATE STRUTTURE CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI GIOCHI ACQUATICI

B) ATTRAZIONI CON ATTIVITA' STAGIONALE SVOLTA PER UN SEMESTRE NELL'ANNO SOLARE.

C) ATTRAZIONI CON ATTIVITA' STAGIONALE SVOLTA PER UN TRIMESTRE NELL'NNO SOLARE.

D) ATTRAZIONI INSTALLATE IN PARCHI DI DIVERTIMENTO

I^ CATEGORIA - SEMPLICI ATTRAZIONI

Rientrano nella I^ categoria le seguenti attrazioni:

Classe I PROVE DI FORZA MUSCOLARE

APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE - Prova di forza del concorrente

BASKET - Apparecchio circondato da pannelli in rete metallica dotato all'interno di un cesto nel quale il giocatore deve lanciare delle palle

CALCIOMETRO - Trattasi di pallone, sostenuto da appositi bracci, che colpito da un calcio determina la forza del concorrente

CANNONCINO O TRENINO FORZA MUSCOLARE - Lancio di un cannone, di una locomotiva, etc, in miniatura, munito di piccole ruote, su apposita rotaia a percorso vario, per determinare la forza del concorrente

PUGNOMETRO - Pallone (punchball) sostenuto da apposito gancio che, colpito da un pugno, determina la forza del concorrente

TIRO IN PORTA - Trattasi dell'installazione di una porta con rete, in formato ridotto, entro la quale si deve far entrare il pallone con un calcio, evitando il portiere meccanico movibile posto fra i due pali Altro tipo presenta, al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone

Classe II PICCOLE PROVE DI ABILITA'

DISCOBOLO O GIOCO GEOMETRICO - Con un determinato numero di dischetti metallici si deve coprire completamente un disco di stoffa o plastica

ESIBIZIONE CON STECCHE - Si deve prendere con l'estremità di due stecche un turacciolo o oggetti simili e collocarli in un determinato posto

OROSCOPO O ASTROLOGIA - Ruota o congegno similare comprendente i segni dello zodiaco con predizione dell'avvenire

PESCA VERTICALE ABILITA' - Piccole pesche di abilità per bambini costituite da un sostegno verticale ed un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio. Manovrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo (quali trenini, automobiline, animaletti di plastica, etc.) che vengono afferrati e gettati in un'apertura comunicante con l'esterno

PIANTACHIODI - Il concorrente con un determinato numero di colpi di martello deve piantare completamente un chiodo in un'apposita trave di legno senza piegarlo

I^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella I^ categoria l'imponibile unitario determinato per le due classi di attrazioni e per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, deve essere moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero apparecchi** costituenti l'attrazione;
- **numero posti gioco** a disposizione dell'attrazione;
- **numero metri di fronte** dell'attrazione (dove 1 metro corrisponde ad 1 posto gioco).

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 300	L. 1.900.000	L. 1.425.000	L. 855.000	L. 2.376.000
da L. 301 a L. 500	L. 3.168.000	L. 2.376.000	L. 1.426.000	L. 3.960.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 4.752.000	L. 3.564.000	L. 2.138.000	L. 5.940.000
oltre L. 1.000:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.000			

NOTA

Per le PICCOLE PROVE DI ABILITA' i relativi imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopraindicati per il coefficiente 0,5.

II^ CATEGORIA - TIRI VARI A MANO E PESCHE NON ELETTRICHE

Rientrano nella II^ categoria le seguenti attrazioni:

BOCCIOFILO - Tiro a mano di palle in apposite cassette con caselle numerate poste su un piano orizzontale

CASETTA SVIZZERA - Consiste in un braccio meccanico comandato da impulso elettrico, spostabile a piacere del partecipante onde spingere degli scodellini in una buca

ROMPITUTTO - Lancio di palle contro bersagli vari (lampadine, bottiglie, scatole, etc.)

ROTONDA AEROPLANI-TOTOCOLOR - All'altezza di circa mt. 2 nell'interno del padiglione girano in senso rotatorio un certo numero di bracci alla cui estremità è applicato un aeroplano o dirigibile in miniatura, portante un numero. Al passaggio dell'apparecchio nel suo settore numerato si manovra una leva mediante la quale l'apparecchio sgancia una piccola bomba o freccia che deve cadere nei settori colorati o numerati

ROTONDA MINI STADIO - Lancio di una sfera tramite comando a mano o servo comando elettrico su piano fisso contro bersagli vari; ad ogni centro corrisponde l'avanzamento su una pista di apposito segnalatore collegato con il piano stesso comandato dal giocatore

ROTONDA PESCA (ochette, magnetica e simili) - Canne "tipo pesca" alla cui estremità è allacciato un anello, anche magnetico, che deve agganciare il collo di un'ochetta di plastica galleggiante in un piccolo bacino di acqua, ovvero, una calamita che deve attirare un dischetto metallico fra i tanti disposti su un piano orizzontale

ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI O CALCIO DI RIGORE - Lancio di sfere metalliche a mezzo di cannoncini o simili con carica manuale e con rotazione orizzontale, su birilli di legno, di plastica, etc., ovvero contro una porta munita di un portiere

ROTONDA TIRI VARI (cerchietti, gettoni, anelli, palline, etc.) - Lancio di cerchietti o anelli su un piano orizzontale, sistemato ad una certa distanza

ROTONDA VULCANO DELLE PALLINE - Alla estremità di alcune canne vengono sistemati dei cestelli di rete. Al centro della rotonda è collocato un grosso imbuto contenente un certo numero di palline di celluloide. Un ventilatore, collegato con l'imbuto, solleva le palline, le quali, ricadendo a pioggia, entrano nei cestelli di rete appoggiati ad un grande anello posto all'esterno dell'imbuto

SPEEDY - Trattasi di un piano dal quale escono dei "funghetti" in plastica su cui si deve battere con un martello di gommapiuma; ad ogni fungo colpito corrisponde l'avanzamento su apposito segnalatore collegato con il piano stesso di gioco

TIRO AI BARATTOLI, AI BIRILLI, ALLE FRECCE, ETC. - Lancio di palle di stoffa su barattoli disposti a piramide o di frecce su un disco girevole. Dette frecce possono essere lanciate tramite balestre o archi

TIRO AI FANTOCCI - Lancio di palle di stoffa o di legno a fantocci fissi o mobili la cui testa, se colpita, si piega all'indietro

TIRO AI FILI - Tirando un filo, scelto da una matassa, si solleva un oggetto collegato con il filo stesso

TIRO ALLA PALLINA SU PIANO MOBILE - Lancio di sfere su due tappeti mol_ leggiati; le sfere, rimbalzando, cadono su contenitori mobili. L'abili- tà del giocatore consiste nel riempire i contenitori con il maggior nu- mero di palline

TIRO GETTONI - Lancio di gettoni su determinati oggetti posti su un piano ad una certa distanza dal lanciatore

TIRO PALLINE IN RECIPIENTI - Lancio di palline in recipienti

TIRO PIASTRELLE - Lancio di dischetti metallici su altri dischi di dia_ metro superiore, posti su un piano sistemato ad una certa distanza dal lanciatore

TIRO SOLLEVAMENTO TAPPO - Trattasi di turaccioli sistemati su un piano orizzontale o cilindrico; gli stessi turaccioli sulla parte inferiore sono contrassegnati con colori diversi. Il giocatore estraendoli vince bottiglie, statuette, fiori, piante, etc.

II^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella II^ categoria l'imponibile unitario determinato per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- numero posti gioco a disposizione dell'attrazione
- numero metri di fronte dell'attrazione (dove 1 metro corrisponde ad 1 posto gioco)
- numero metri circonferenza dell'attrazione (dove 2 metri corrispondono ad 1 posto gioco)

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 1.000	L. 1.200.000	L. 900.000	L. 540.000	L. 1.500.000
da L. 1.001 a L. 1.500	L. 1.512.000	L. 1.134.000	L. 680.000	L. 1.890.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500			

III^ CATEGORIA

- ATTRAZIONI MECCANICHE-ELETTRICHE-ELETTROMECCANICHE-ELETTRONICHE-MINIBILIARDI -

Rientrano nella III^ categoria le attrazioni di seguito indicate:

Classe I GIOCHI VARI

AUTOPISTA DA TAVOLO - Vetturette da corsa, in miniatura, inserite su binari fissi e comandate a mezzo di volantini

BIGLIARDINI CALCIO BALILLA - Piano orizzontale fisso rappresentante un campo da football in cui una pallina viene colpita da calciatori infissi su aste poste in senso ortogonale al piano e manovrati allo scopo di far entrare la pallina in due buchi posti all'estremità del piano

BIGLIARDINI CON STECCA O A MANO - Tiro, con stecca o a mano, di palle su un piano orizzontale in marmo con buche

BIGLIARDINI VARI - Bigliardini in miniatura di foggia diversa con i quali si effettuano trattenimenti vari (carambole, carambola funghetto, carambola all'italiana o all'americana, etc.)

CAVALLINI - PAPERE - RAZZI - AEROPLANI - ELEFANTINI - AUTOMOBILINE (a pedale o tipo Baby-kart, Mini-kart, Mini-bang, etc.) - CALESSINI - CAMIONCINI - ETC. - Meccanismi che consentono il dondolio o il movimento del soggetto

CORSA AZIONATA A MANO (cavallini, orsacchiotti, scoiattoli, navi, siluri, etc.) - Volantini collegati meccanicamente con cavallini disposti su piano orizzontale, la velocità dei quali è determinata dalla maggiore velocità dei volantini. Se però la velocità è eccessiva il cavallino si ferma per alcuni secondi, per penalità, per poi riprendere la corsa normale

DERBY (rotonda o padiglione) A MANO - Trattasi di giochi azionati a mano consistenti in missili, motociclette, automobiline, cavallini, calciatori, etc., che vengono manovrati da uno o più giocatori verso un traguardo

MICRO GUIDA - Piano orizzontale mobile con due pedali o con manubrio in senso oscillatorio. Si deve far passare una pallina attraverso passaggi obbligati

VIDEOGIOCHI O TIRI ELETTROMECCANICI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento) - Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole

Classe II GIOCHI AL GETTONE

GIOCO AL GETTONE AZIONATO A MANO - Apparecchio azionato mediante gettoni introdotti dal giocatore il quale, manovrando abilmente tramite pulsanti, definisce la durata del gioco

GIOCO AL GETTONE AZIONATO DA RUSPE - Trattenimento consistente in piccole ruspe che si muovono in avanti e indietro alternativamente su un piano cosparso di scontrini, buoni-premio. Il giocatore introduce dei gettoni in apposita feritoia, movibile ed orientabile. Detti gettoni, se abilmente introdotti, permettono alla ruspa l'avvicinamento alla buca di recupero e l'espulsione degli scontrini vincenti

III^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella III^ categoria l'imponibile unitario, determinato per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- numero posti gioco a disposizione dell'attrazione
- numero apparecchi costituenti l'attrazione

TABELLE IMPONIBILI UNITARI NETTI

Classe I GIOCHI VARI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 500	L. 1.200.000	L. 900.000	L. 540.000	L. 1.500.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 1.584.000	L. 1.188.000	L. 713.000	L. 1.980.000
da L. 1.001 a L. 1.500	L. 1.992.000	L. 1.494.000	L. 896.000	L. 2.490.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500			

Classe II GIOCHI AL GETTONE

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 500	L. 2.256.000	L. 1.692.000	L. 1.015.000	L. 2.820.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 3.360.000	L. 2.520.000	L. 1.512.000	L. 4.200.000
oltre L. 1.000:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.000			

NOTA - Per i VIDEOGIOCHI installati in padiglioni adibiti a sale gioco, gli imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopraindicati per il coefficiente 1,25

Per i VIDEOGIOCHI utilizzabili sia da un singolo giocatore sia in comune e contemporaneamente da più giocatori, previo inserimento da parte di ciascuno di un gettone o di moneta, <u>l'imponibile determinato in relazione alla fascia di prezzi praticati è aumentato del 10% per ogni posto gioco oltre il primo.</u>

IV^ CATEGORIA - APPARECCHI PER TIRI A SEGNO E SIMILI

Rientrano nella IV^ categoria le seguenti attrazioni:

TELEARMI - Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso

TIRO ALLA MEDAGLIA - Tiro a segno con carabina ad aria compressa su appositi cartoncini con centri numerati, per conseguire la vincita di medaglie

TIRO AL PIATTELLO MOBILE - Tiro effettuato con fucile da caccia con cartucce speciali su piattelli collocati su un disco girevole

TIRO AL PIATTELLO MOBILE (oltre i 10 mt. lineari di profondità) - Tiro effettuato con fucile da caccia con cartucce speciali su piattelli collocati su un disco girevole

TIRO AL POLLO E VOLATILI VARI (fino a 10 mt. lineari di profondità) - Tiro con armi ad aria compressa o a gas su cartoncini con centri numerati

TIRO A RAZZI - Il tiratore munito di fucile tipo caccia deve colpire con apposita cartuccia a razzo il bersaglio situato su di un'antenna metallica di varie altezze alla cui estremità è posta una sbarra sulla quale vengono agganciati dei palloncini o lanternine veneziane

TIRO ARIA COMPRESSA - Carabina o pistola ad aria compressa che spara speciali pallini di piombo su gessetti, lampadine, palloncini, nastri di carta, bersagli vari anche mobili e cartoncini con specifica numerazione

TIRO FLOBERT - Padiglione di mt. 4 di fronte e mt. 6 di profondità, con banco all'interno ed un fondale di lamiera di mm. 4 di spessore su cui sono appesi i bersagli (cartoncini o altro) racchiusi in un grosso cilindro di circa 70 cm. di lunghezza

TIRO FOTOGRAFICO - Tiro con carabina ad aria compressa, con possibilità di far scattare una fotografia se il tiratore colpisce il bottone metallico, collegato con l'apparecchio fotografico

TIRI MECCANICI - Tiri con carabine o pistole di varia foggia contro bersagli mobili (tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, etc.)

TIRO TURACCIOLI - Arma ad aria compressa che spara uno o più turaccioli, con possibilità di colpire un bersaglio

IV^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella IV^ categoria l'imponibile unitario indicato per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, deve essere moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti tiro**
- **numero metri di fronte**

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 500	L. 2.016.000	L. 1.512.000	L. 907.000	L. 2.520.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 3.024.000	L. 2.268.000	L. 1.361.000	L. 3.780.000
oltre L. 1.000: Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.000				

V^ CATEGORIA - ATTRAZIONI E GIOSTRE RISERVATE AI BAMBINI

Rientrano nella V^ categoria le seguenti attrazioni:

Classe I

GHIBLI PER BAMBINI - Struttura metallica composta da telai di diversa altezza collegati tra loro su cui viene fissata una monorotaia formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di treno aerodinamico a più posti sono collegate tra loro e corrono sulla monorotaia a mezzo di carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'àvviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette

MINIAVIO - Attrazione avente le caratteristiche della giostra aeroplano ma di minori dimensioni, destinata esclusivamente ai bambini

MINI MONOROTAIA - Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche della Monorotaia compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, riservata al divertimento dei bambini

MINIVOLO DI RONDINE - Trattasi di giostra analoga al volo di rondine, già compresa nelle medie attrazioni, ma con dimensioni molto ridotte riservata al divertimento dei bambini

MOTONAUTICA PER BAMBINI - Vasca d'acqua nella quale si muovono liberamente o su binari a pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria, cigni e soggetti vari

RUOTA PANORAMICA PER BAMBINI - Attrazione avente le caratteristiche della ruota panoramica compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini

MINISCONTRO O AUTOPISTE PER AUTOMOBILINE - MOTO - CAVALLINI - ETC. PER BAMBINI (baby-karts) - Piano ovale, rotondo, rettangolare o esagonale sul quale si muovono in senso obbligatorio piccoli karts funzionanti elettricamente sui quali trovano posto un bambino o due

TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO - Trattasi di locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione

TRENINO LILLIPUZIANO SU BINARIO - Trattasi di locomotiva in miniatura con motore a scoppio diesel o elettricó trainante dei vagoncini con percorso obbligato su binario. La motrice può essere guidata dal personale dell'attrazione oppure comandata automaticamente dalla cassa

Classe II

ALTALENA A BARCHE - Barche fissate da appositi tiranti ad una trave trasversale che ne consente il dondolio provocato dalla spinta dell'occupante la barca stessa

GIOSTRA CAVALLINI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI - Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti in ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galoppanti, gondole veneziane, altalene, etc. Il complesso è azionato da un motore elettrico con riduttore. Le giostre possono essere ad uno o a due piani

GIOSTRA MINISEGGIOLINI - Attrazione avente le caratteristiche della giostra a seggiolini (giostra a catene) di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini

GIOSTRINA LAGUNARE AZIONATA A MOTORE - Giostra con pavimento fisso con vari bracci ai quali sono agganciate: gondole, barche, motoscafi in miniatura che girano in una vasca circolare contenente acqua

GIOSTRINA PER BAMBINI AZIONATA A MANO - Piccola giostrina di diametro e posti limitati, fatta girare a mano dal personale addetto all'attrazione

GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE - Giostre di vari tipi con pavimento fisso sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in miniatura, collegati con vari bracci al centro, dal quale ricevono l'impulso rotante per mezzo di una riduzione meccanica collegata a motore elettrico

GIOSTRINA RODEO AZIONATA A MOTORE - Funzionamento analogo a quello delle giostrine trenino ma con automobiline anziché locomotive e vagoncini

GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE. - Giostra con trenino in miniatura funzionante elettricamente a corrente continua, azionata dalla cassa, su un piano per mezzo di una guida centrale. Consta di locomotive trainanti vagoncini. Il percorso comprende il giro perimetrale del padiglione e mediante gli scambi azionati dalla cassa è possibile effettuare il percorso in senso inverso

V^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella V^ categoria gli imponibili unitari determinati per le due classi di attrazioni, e per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, vanno moltiplicati, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti** di cui dispone l'attrazione
- **numero vetture** di cui dispone l'attrazione

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 1.000	L. 1.123.000	L. 842.000	L. 505.000	L. 1.404.000
da L. 1.001 a L. 2.000	L. 1.685.000	L. 1.264.000	L. 758.000	L. 2.106.000
oltre L. 2.000: Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 2.000				

NOTA

Per le attrazioni della II classe i relativi imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopraindicati per il coefficiente 0,5.

VI^ CATEGORIA - GIOSTRE VARIE E ASSIMILATE

Rientrano nella VI^ categoria le seguenti attrazioni:

ALTALENA A BARCHE GIGANTI - Trattasi di barca (o barche) di grande dimensione sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime alla barca il movimento proprio dell'altalena

ASTRONAVE GIREVOLE "RANGER" O ASTRONAVI - Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astronave sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime all'astronave un movimento rotatorio per cui il pubblico stesso viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura e l'impianto speciale di frenatura previene ogni anomalia di funzionamento

BATTELLO MISSISSIPI - Trattasi di una imbarcazione per visitatori che circola a pelo d'acqua sia su percorso obbligato che su percorso libero

GABBIE VOLANTI - Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono munite di tiranti a funzione direzionale e di sostegno, nonchè di bilancieri con contrappesi di piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto alla spinta impressa dagli occupanti che sfruttano la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancieri sono imperniati a delle strutture portanti e tralicci in ferro o legno. Le gabbie assumono un movimento rotatorio verticale, iniziato da una impressa dal personale addetto all'attrazione. Durante il funzionamento il pubblico è tenuto a debita distanza da apposita cancellata

GIOSTRA AEROPLANI CON ASSE CENTRALE PIEGHEVOLE - Trattasi di una giostra circolare con albero fisso centrale metallico inclinabile con ralla esterna all'albero al quale sono imperniati bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicabili oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, etc., in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci

GIOSTRA AEROPLANI - Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla al quale sono imperniati alcuni bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante,elicotteri,aerei,clown etc,in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico, possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci

GIOSTRA A SEGGIOLINI - Giostra ad albero centrale fisso con cremagliera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All'esterno sono agganciate catene portanti con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l'allontanamento, dal centro, del seggiolino

GIOSTRA BALLERINA - Giostra azionata a motore, munita di piattaforma fissata ad un braccio centrale, con movimento eccentrico e ondulatorio, con diversi sedili biposto

GIOSTRA BOOGIE-WOOGIE - Giostra ad albero centrale con alberi snodati sui quali sono agganciate delle carrozzine a percorso ondulatorio molto frequente. Il movimento è dato da un motore elettrico posto al centro della giostra

GIOSTRA AEROPLANI TELECOMBATTIMENTO - Oltre alle caratteristiche della giostra aeroplani (vedi medie attrazioni) la giostra (aerei, elicotteri etc.) sempre girevole, ha la cloche munita di un pulsante premendo il quale le fac-simili mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando così l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo etc., avviene per interruzione di corrente

GIOSTRA APOLLO 2000 - Giostra azionata a motore, composta da un nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una ulteriore spinta da appositi pistoni indipendenti l'uno dall'altro che lanciano la vetturetta in alto

GIOSTRA COBRA - Giostra munita di braccio centrale che si solleva con sistema idraulico, al quale è collegato un traliccio sovrapposto alla cui estremità sono fissate due "girelle" alle quali sono sospesi alcuni seggiolini che, girando si sollevano verso l'esterno

GIOSTRA CON PIATTAFORMA ROTANTE ORIENTABILE - Comprende una piattaforma rotante che porta al suo esterno, e rivolti verso il suo centro, un certo numero di sedili monoposto. La suddetta piattaforma è montata, attraverso un supporto oscillante, alla estremità sollevabile di un braccio incernierato alla sua altra estremità, ad un basamento o rimorchio. La piattaforma durante la fase di sollevamento del braccio, ed a braccio sollevato, può assumere rispetto al terreno, diversi angoli di inclinazione da orizzontale a perpendicolare. La combinazione di questi movimenti rotatorio, di sollevamento e di inclinazione generano motivi altamente emozionanti; le velocità sono studiate per ottenere in ogni situazione condizioni di sicurezza. Completano l'attrazione un contorno una facciata, pedane di accesso ed organi di comando e di sicurezza

GIOSTRA ENTERPRISE - Giostra costituita, in genere, da un carro cui è incernierato un braccio che porta alla sua estremità una ralla sulla quale è fissato un centro rotante. A tale centro sono a sua volta fissati diversi bracci (solitamente 18) disposti a raggiera che portano ognuno, appesa alla loro estremità, una vettura disposta con possibilità di oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare e, mentre per effetto della forza centrifuga le vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il braccio fissato al carro, azionato per mezzo di un cilindro idraulico, inizia ad inclinarsi fino a raggiungere 90°; per effetto di tale movimento la raggiera passa da posizione orizzontale a verticale

GIOSTRA MATTERHORN O PENDOLINO - Giostra costituita da una piattaforma con binario circolare sospeso sul quale scorrono alcune vetture che girano in senso rotatorio dondolando verso l'esterno

GIOSTRA POLIPO - Giostra a motore centrale con bracci oscillanti tipo piovra, alla estremità dei quali sono appese carrozzine girevoli, per le persone, in senso rotatorio

GIOSTRA SOJUTZ - Attrazione azionata a motore munita di gabbia cilindrica rotante orizzontalmente e perpendicolarmente in cui le persone che prendono posto contro la rete della stessa gabbia vi rimangono ancorate per effetto della forza centrifuga creatasi con il movimento rotatorio

GIOSTRA SUPERCOPPA - Grande attrazione

GIOSTRA TAGADA' - Giostra azionata a motore, a forma di catino, con piattaforma collegata ad un braccio sollevato idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili attorno al piatto e al centro medesimo

GIOSTRA SHIMMY - Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate le automobiline a percorso circolare ondulatorio

GIOSTRA SHIMMY CON COPERTURA AUTOMATICA - Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono sistemate le carrozzine con ruota poggiante su rotaia a funzionamento circolare ondulato. Durante la corsa dalla cassa viene azionato un dispositivo che copre le carrozzine e che le riscopre al termine della corsa

GIOSTRA SILURO - Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri che eseguono un percorso: piano inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno

GIOSTRA TAZZE - Giostra per bambini ed adulti costituita da grandi tazze con sedili all'interno collocate su dischi sovrapposti asimmetricamente, ruotanti in direzioni diverse

GIOSTRA VOLO DI RONDINE - Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate carrozzine che eseguono un percorso circolare ondulato. L'ondulazione è provocata da un gruppo propulsore centrale

GIOSTRA TWISTER - Trattasi di giostra con asse centrale pieghevole; alla botte centrale sono applicati bracci metallici collegati tra di loro - all'esterno sono applicati seggiolini biposto oscillanti, tipo teleferica

MONOROTAIA - Trattasi di un veicolo a motore elettrico o a scoppio, viaggiante su una monorotaia oppure sospeso alla monorotaia medesima

MUSIK EXPRESS - Attrazione costituita da un binario con profilo a "T" sul quale scorrono n° 20 vetture a 2 posti che girano in senso rotatorio a velocità variabile da zero a 40 Km. orari, sia in senso orario sia in senso antiorario. Il tutto viene spinto da 4 motori idraulici montati sulle ruote e da una pompa idraulica comandata da un motore elettrico da Hp 50. detto percorso circolare ha un'altimetria che varia da cm. 50 nella facciata fino a mt. 2,90 nella gobba posteriore in modo da provocare, oltre che brivido, dei notevoli vuoti d'aria.

MINITAGADA' - Piattaforma circolare sulla quale sono montati, sul perimetro esterno, due file di sedili dove prende posto il pubblico. Con un dispositivo elettromeccanico viene ruotata a velocità variabile in senso orario ed antiorario e fatta oscillare assialmente da un dispositivo elettromeccanico. La piattaforma si muove quindi con un movimento rotatorio ed oscillante.

NAVICELLE - Trattasi di strutture cui sono sospese delle navicelle da quattro o più posti ciascuna. Dette navicelle sono chiuse con apposita grata e all'interno sono munite di sbarre di sicurezza per il bloccaggio degli occupanti il sedile. Le navicelle, azionate elettronicamente dalla cabina comando della stessa attrazione, compiono oscillazioni di ampiezza crescente fino a raggiungere ognuna rotazioni complete di 360° - ogni navicella ruota in senso contrario rispetto all'altra.

ROTOR - Padiglione a spettacolo, con possibilità di partecipazione del pubblico. L'attrazione è costituita da un grande cilindro verticale ruotante nel cui interno è sistemato un piano anch'esso ruotante. Su detto piano sostano le persone che intendono partecipare al divertimento, appoggiandosi alla parete del cilindro. Inizia quindi la lenta rotazione di tutto il complesso e contemporaneamente il sollevamento meccanico del pavimento interno, tramite un albero metallico posto al centro del cilindro. Raggiunta una determinata altezza, viene aumentata la velocità rotatoria di tutto il complesso e le persone restano aderenti alla parete del cilindro a causa della forza centrifuga. A questo punto il pavimento si abbassa lasciando le persone aderenti al cilindro, in varie posizioni, senza alcun sostegno. Al termine, diminuendo gradatamente la velocità rotatoria, i partecipanti scivolano lentamente sul pavimento

RUOTA PANORAMICA (diametro fino a metri 12) - Consta di 4 piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini o dischi o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota - Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia

RUOTA PANORAMICA (diametro oltre i 12 metri) - Consta di 4 piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alle cui estremità sono imperniati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia

TAPPETO VOLANTE - Trattasi di una piattaforma su cui sono sistemate diverse file di poltrone a disposizione del pubblico. Con un dispositivo elettroidraulico ed elettropneumatico la piattaforma si solleva da terra compiendo oscillazioni e rotazioni sempre mantenendo il pubblico in posizione abbastanza parallela al basamento

TORRE PANORAMICA - Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla torre. Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica

TROTTOLA TWIST O FOX TROT - Seggiolini legati ad un cavo posti su di una base ovale che per dispositivo meccanico subiscono improvvisamente violente scosse o "sferzate" cambiando velocità

VI^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella VI^ categoria l' imponibile unitario, va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- numero di posti di cui dispone l'attrazione
- numero di vetture di cui dispone l'attrazione

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 1.500	L. 1.680.000	L. 1.260.000	L. 756.000	L. 2.100.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500			

NOTA

Per le attrazioni: BATTELLO MISSISSIPI - GABBIE VOLANTI - GIOSTRA BALLERINA - GIOSTRA SEGGIOLINI - RUOTA PANORAMICA i relativi imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopra indicati per il coefficiente 0,8.

VII^ CATEGORIA - OTTOVOLANTI

Rientrano nella VII^ categoria le attrazioni di seguito indicate:

BAYERN KURVE - Attrazione costituita da binario con profilo a doppia "T" con sviluppo circolare ad altimetria variabile. Il treno è composto da diverse vetture, che collegate tra loro, formano un lungo drago

LOOP - Strutture a "ottovolante" contenenti un tratto di percorso in cui il pubblico, nella vettura, viene a trovarsi in posizione capovolta - la forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura - l'attrazione è dotata di un impianto di frenatura pneumatica a comando elettronico, tale da prevenire ogni anomalia di funzionamento

MINI OTTOVOLANTE - Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro atte a sostenere un percorso con salite, discese, curve e soprapassaggi, che consente di far viaggiare un treno mentre un altro treno sta caricando e scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. A permettere lo scambio è una piattaforma rotante, che con mezzo giro, riporta il treno in circuito e viceversa, dopo che il primo ha esaurito la sua corsa e si è arrestato esattamente sulla piattaforma

MINI OTTOVOLANTE PARZIALMENTE COPERTO CON PERCORSO SCENOGRAFICO - Strutture simili ad un ottovolante di ridotte dimensioni con la variante che l'attrazione è semicoperta

OTTOVOLANTE - Struttura metallica o in legno composta da telai di diversa altezza collegati fra di loro a mezzo di squadre. Sopra i telai viene fissata la monorotaia o binario formante un percorso con salite, discese e curve e con sotto e soprapassaggi. Le vetturette a più posti corrono sul binario o monorotaia a mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vetturette vengono trainate da una catena o corda metallica, azionata da un motore elettrico con riduttore, al punto più alto dell'attrazione da dove poi scendono effettuando tutto il percorso per forza d'inerzia. In determinati punti del percorso la velocità della vetturetta viene regolata da appositi freni meccanici o ad aria compressa. Lo stesso dispositivo frenante funziona al termine della corsa fino alla stazione d'arrivo

OTTOVOLANTE ACQUATICO - Attrazione con diverse barche di piccole dimensioni che percorrono un canale colmo d'acqua avente uno sviluppo con salite e discese ispirato a quello dell'ottovolante metallico

SCIVOLO ACQUATICO - Trattasi di una struttura in elementi (tralicci) di carpenteria meccanica, poggiante su di una base reticolare in ferro, sui quali sono fissati due canali in resina gabropoliestere rinforzata, che con percorso sinuoso, con curve destre, curve sinistre e rettilinei con inclinazione di circa 8°, scendono da una piattaforma alta circa 8 mt. da terra fino a livello zero, e sfociano sul bordo superiore di una vasca in resina gabropoliestere rinforzata, nella quale si trovano circa cm. 70 di acqua. La sommità della piattaforma di partenza è raggiungibile attraverso una scala a gradini

SLITTA O TABOGA - Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis-roulant). La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale

SUPERTRENO VELOCE - Attrazione avente in parte le caratteristiche strutturali dell'ottovolante. Anzichè essere percorsa da vetturette isolate è percorsa da un treno dalle strutture aerodinamiche composto da diverse vetturette collegate tra di loro. Il moto è procurato da un gruppo motoriduttore per ogni vettura, che prende corrente da particolari rotaiette per mezzo di pattini speciali

VII^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella VII^ categoria l'imponibile unitario, va moltiplicato per il numero di posti di cui dispone l'attrazione.

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 1.500	L. 2.592.000	L. 1.944.000	L. 1.166.000	L. 3.240.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500			

[illegible]

- Per le attrazioni SCIVOLO ACQUATICO e SLITTA o TABOGA gli imponibili sopra indicati per ciascuna fascia di prezzi devono essere moltiplicati per il coefficiente fisso 6 per la prima pista di cui dispone l'attrazione e per il coefficiente 3 per le piste successive alla prima.
- Per le attrazioni "MINIOTTOVOLANTE" e "MINIOTTOVOLANTE PARZIALMENTE COPERTO CON PERCORSO SCENOGRAFICO" i relativi imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopraindicati per il coefficiente 0,8

VIII^ CATEGORIA - RECINTI PER LOCOMOZIONE E AUTOSCONTRO

Rientrano nella VIII^ categoria le attrazioni di seguito elencate:

AUTOPISTA VORTICE SPRINT - Come l'autopista piana, con percorso a salita o discesa a forma di chiocciola

AUTOPISTA OTTOCIRCUITO - Come l'autopista piana, ma con percorso a forma di otto, con sopra e sottopassaggi

AUTOPISTA PIANA - Struttura in ferro o legno con pista a percorso ovale e piano obbligatorio, sulla quale si muovono vetturette indipendenti munite di motore elettrico a corrente continua, la cui partenza e fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alle vetturette viene prelevata a mezzo di spazzole dalle lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. Ogni vetturetta è munita di pedale a comando. Alcuni tipi di vetturette sono munite di freno a mano o a pedale. La vetturetta è altresì dotata di paraurti in ferro o in gomma pneumatica o piena. Il perimetro esterno ed interno del percorso è munito di "guardrail" in ferro. L'attrazione può avere una copertura metallica o in legno con telone

AUTOPISTA VELOCE - Come l'autopista piana, con percorso a forma di una grossa "B"

AUTOSCONTRO - Struttura in ferro o in legno con piano in lamiera di ferro sul quale si muovono, a percorso libero o a guida indipendente, vetturette munite di motore elettrico a corrente continua e di paraurti pneumatico o semipneumatico, la cui partenza o fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alla vetturetta viene prelevata dal piano in lamiera tramite rotelline in ghisa poste sotto la vetturetta e da una rete metallica posta al soffitto del padiglione per mezzo di un'asta (trolley). Ogni vetturetta è munita di pedale comando. Al perimetro del piano è sistemato un paraurti (guardrail). Il padiglione è munito di di una copertura con telone. Alcune vetturette anziché del volante sono munite di una cloche. Esistono anche vetturette sprovviste di trolley, che prelevano l'energia esclusivamente dal pavimento come l'autopista piana

GO-KART SU PISTA MOBILE - Le vetturette sono munite di motore a scoppio, di freno e acceleratore a pedale. L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico e da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta.

VIII^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella VIII^ categoria l'imponibile unitario va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti** di cui dispone l'attrazione
- **numero vetture** di cui dispone l'attrazione

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 1.500	L. 4.320.000	L. 3.240.000	L. 1.944.000	L. 5.400.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500			

NOTA

Per l'attrazione "AUTOSCONTRO" gli imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopra indicati per il coefficiente 0,9

IX^ CATEGORIA - PADIGLIONI - FENOMENI IN GENERE - MOSTRE - ESIBIZIONI VARIE E ACROBATICHE

Rientrano nella IX^ categoria le seguenti attrazioni:

ACQUARIO - Costituito da un grosso bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano delfini o foche ammaestrate, ovvero da piccole vasche di acqua dolce o salata nelle quali vengono messi in mostra pesci esotici o comunque rari esemplari di fauna marina

AUTO DELLA MORTE - Trattasi di un'attrazione costituita da un'automobile da corsa che, avendo a bordo il pilota-artista, effettua un lupping nell'interno di un cerchio di vario diametro. La macchina è guidata ed agganciata ad una apposita rotaia posta al centro del cerchio stesso

CASA GIREVOLE - Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico

CASTELLO INCANTATO - Padiglione rettangolare con percorso pedonale obbligato, nel cui interno semibuio sono installate varie sagome raffiguranti fantasmi, streghe, etc., nonché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilatori, etc.

CINESFERA - Padiglione semisferico per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione

CINEMAVISIONE - Si assiste alla visione di un film o diapositiva di cartoni animati o di altri soggetti consentiti

GLOBO DELLA MORTE - Trattasi di un'attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti e motociclisti che eseguono acrobazie nell'interno di un globo metallico

LABIRINTO CRISTALLI - Trattasi di un padiglione rettangolare con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione

MINIGOLF - Impianto che sostanzialmente corrisponde al tradizionale gioco del golf, effettuato su area di più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei grandi come nei medi parchi di divertimento a carattere permanente

MISSILE - Padiglione avente la forma di missile; il pubblico all'interno ha l'impressione di compiere un viaggio spaziale in quanto il missile, per effetto di congegni si alza verticalmente ed oscilla

MOSTRE FAUNISTICHE ZOO - Trattasi di padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali feroci o non, con eventuale esibizione dinanzi al pubblico

MURO DELLA MORTE - Trattasi di attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti, motociclisti, automobilisti e go-kartisti che eseguono acrobazie percorrendo una pista circolare in legno elevata verticalmente

MUSEI - Padiglione contenente gruppi anatomici in cera in genere, oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, etc., fissi o mobili

PADIGLIONE FENOMENI IN GENERE - Esibizioni effettuate da persone di peso, statura e forza fisica eccezionali, con esclusione di mostruosità

PADIGLIONE ILLUSIONE O PADIGLIONE FENOMENI OTTICI - Trattasi di spettacoli ad illusione ottica. Il padiglione è costituito da una struttura in legno o metallo, con pannelli di chiusura in legno, con entrata ed uscita obbligata. Nell'interno trova posto il pubblico che assiste a spettacoli di vario genere che vengono effettuati su un piccolo palcoscenico

PADIGLIONE LILLIPUZIANI - Trattasi di spettacoli effettuati da complessi lillipuziani

PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO O A ROTELLE - trattasi di pista per pattinaggio su ghiaccio o a rotelle sistemata nell'ambito dei parchi di divertimento

SPECCHI UMORISTICI - Padiglione contenente specchi concavi e convessi che riflettono la figura deformandola

TEATRINO MECCANICO - Padiglione contenente vari gruppi movibili in miniatura rappresentanti presepi, favole, etc.

TELEFERICA - Strutture metalliche a sostegno di una rotaia, sospesa alla quale viaggia una speciale vetturetta (o sedile carrozzato) trainato da un motore elettrico a corrente continua munito di riduttore a ruota di gomma di trazione. Il percorso è in parte esterno ed aereo, in parte interno al buio. Il viaggio al buio è arricchito da brevi proiezioni cinematografiche, effetti luminosi e sonori e da scenette, anche mobili, su temi vari

TRENO FANTASMA AD UNO O DUE PIANI - Trattasi di un padiglione all'interno del quale è installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato sul quale circolano individualmente delle vetturette in cui è incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione, semibuio, sono installati lungo il percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, etc. Il percorso può svolgersi a piano terra oppure su due o più piani

SIMULATORE - E' costituito da quattro elementi: Capsula,Base semovente, Alimentatore e Consolle di controllo. La Capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio sott'acqua,nella terra, nell'aria o nello spazio. La Base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della Capsula e nella Consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella Capsula

IX^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella IX^ categoria l'imponibile unitario va moltiplicato, a seconda delle caratteristiche dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- numero di posti di cui dispone l'attrazione;
- metri lineari dell'attrazione;
- metri quadrati dell'attrazione per la sola attrazione "PATTINAGGIO" (dove 4 mq. corrispondono ad 1 posto).
- numero buche per l'attrazione "MINIGOLF" (dove 2 buche corrispondono ad 1 posto gioco.

TABELLA IMPONIBILI UNITARI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO			
	A	B	C	D
fino a L. 1.500	L. 2.016.000	L. 1.512.000	L. 907.000	L. 2.520.000
da L. 1.501 a L. 3.000	L. 3.024.000	L. 2.268.000	L. 1.361.000	L. 3.780.000
oltre L. 3.000: Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 3.000				

NOTA

Per le attrazioni: "GLOBO DELLA MORTE" - "MURO DELLA MORTE" - "MISSILE - i relativi imponibili sono determinati, per ciascuna fascia di prezzi, moltiplicando quelli sopra indicati per il coefficiente 0,8

95A1521

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Giordana Gualdesi;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 31 gennaio 1995;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo «Diplom-Padagogin» conseguito all'estero dalla sig.ra Giordana Gualdesi, nata a Macerata il 19 giugno 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il direttore del dipartimento: D'ADDONA

95A1509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 marzo 1995.

Sostituzione di due componenti della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 9103).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota in data 7 febbraio 1995, con la quale l'ANASF ha comunicato la sostituzione del membro effettivo di nomina ANASF della commissione regionale dell'albo del Lazio, dott. Sandro Maria Carloni, con il dott. Mario Incrocci, già membro supplente di nomina ANASF della medesima commissione;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria in seguito alle dimissioni del membro titolare di nomina ANASF, dott. Sandro Maria Carloni;

Ritenuto, altresì, necessario provvedere alla sostituzione del membro supplente di nomina ANASF, dott. Mario Incrocci diventato membro effettivo, con il dott. Ettore Germini;

Considerata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il dott. Sandro Maria Carloni, membro effettivo di nomina ANASF della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il dott. Mario Incrocci. Il dott. Incrocci, già membro supplente di nomina ANASF, è di conseguenza sostituito con il dott. Ettore Germini.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 6 marzo 1995

Il presidente: BERLANDA

95A1525

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 14 marzo 1995.

Regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonché per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, sull'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere, secondo la competenza attribuitagli, e relativamente alle prossime elezioni comunali e provinciali, alle prossime elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario — tutte fissate per il giorno 23 aprile 1995 — alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale nei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Considerati gli elementi acquisiti in ordine alla politica tariffaria praticata per la cessione degli spazi pubblicitari nei settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radio e della televisione;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Dispone:

TITOLO I

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Capo I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva; codice di autoregolamentazione

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei consigli comunali o dei consigli provinciali, dei sindaci, dei presidenti della provincia, devono darne notizia almeno due giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e, fatto salvo quanto previsto al comma 5, deve precisare: *a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per la propaganda; *b)* le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con il presente atto nonché le eventuali condizioni di gratuità; *c)* i meccanismi previsti per impedire fenomeni di accaparramento degli spazi e per garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta in relazione anche allo stesso numero della testata, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dal presente atto; *d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto la diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. È in facoltà degli editori di cui al comma 1 raccogliere in apposito documento, da depositare presso le redazioni della testata e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché le ulteriori regole adottate nell'ambito della propria autonomia per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda. In tal caso nel comunicato da pubblicare nel termine di cui al comma 1 possono limitarsi a precisare: *a)* l'avvenuta adozione di un codice di autoregolamentazione a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; *b)* l'indirizzo ed il numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato il codice di autoregolamentazione; *c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *d)* ogni circostanza o elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi anzidette, sino al novantesimo giorno successivo a quello del secondo turno delle votazioni, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, a sua richiesta, in qualunque momento e deve essere comunque conservato dalla testata.

6. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai soggetti impegnati nella competizione elettorale un completo e trasparente quadro delle offerte provenienti dai vari mezzi di comunicazione di massa, per le conseguenti scelte, in condizioni di parità, in ordine alle strategie ed alle modalità di utilizzo dei fondi disponibili per la propaganda.

Art. 2.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda elettorale debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 3.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il cinquanta per cento della tariffa massima e l'ottanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda non può eccedere il limite rappresentato dal sessanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni o pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 4.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Si considerano inserzioni pubblicitarie, vietate ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica di candidati e o di programmi o di linee programmatiche ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

3. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

Capo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sezione I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 5.

Comunicazione preventiva

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello di inizio delle votazioni, propaganda elettorale per l'elezione dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei presidenti della provincia, devono darne notizia almeno due giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, deve contenere il richiamo alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e deve precisare: *a)* che le trasmissioni di propaganda e le relative condizioni generali di accesso sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione; *b)* l'indirizzo ed il numero telefonico di tali sedi; *c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *d)* ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai soggetti impegnati nella competizione elettorale un completo e trasparente quadro delle offerte provenienti dai vari mezzi di comunicazione di massa, per le conseguenti scelte, in condizioni di parità, in ordine alle strategie ed alle modalità di utilizzo dei fondi disponibili per la propaganda.

Art. 6.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, i modi ed i tempi delle trasmissioni, le tariffe di accesso e quelle eventuali di produzione, le eventuali condizioni di gratuità, le condizioni temporali di prenotazione, i meccanismi volti ad impedire fenomeni di accaparramento degli spazi ed a garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti gli interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e del presente atto.

2. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi dell'art. 5 e del comma precedente deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni e deve comunque essere conservato dall'emittente.

3. Entro il trentaduesimo giorno precedente quello dell'inizio delle votazioni le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

4. Nello stesso termine di cui al comma 3 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. L'emittente locale che serve aree ricomprese nel territorio di più regioni deve inviare il codice di autoregolamentazione a tutti i comitati regionali rispettivamente competenti. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 7.

Circuiti

1. La trasmissione di programmi elettorali in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare, le disposizioni dell'art. 6, comma 3.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 8.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori, nonché, per le elezioni comunali, dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere, nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. Ove l'ambito di diffusione della trasmissione risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

5. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 9.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i candidati, a tutte le liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 5 è tenuto a far verificare, a richiesta, in modo documentale, a qualunque candidato, ai rappresentanti delle liste, dei gruppi di candidati, dei partiti o movimenti politici, del competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e del competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche le condizioni praticate per l'accesso ad altro interessato nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda.

Sezione II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 10.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Si considerano, oltre agli spot pubblicitari, trasmissioni pubblicitarie vietate ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ançorché succinta — presentazione politica di candidati e o di programmi o di linee programmatiche;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per dare esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

4. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 11.

Programmi e servizi informativi

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e

televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nei programmi e servizi di informazione elettorale; sono altresì tenuti ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste ovvero ai candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia, ovvero ai candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale, di un medesimo collegio secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

3. Nei servizi e programmi di informazione, che trattino questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

4. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali può essere ammessa nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, registrata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni, diverse da quelle di propaganda elettorale disciplinate nella sezione I del Capo II del presente atto, è vietata la presenza dei soggetti anzidetti.

5. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 4 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimanga escluso qualsiasi intervento personale o citazione dei soggetti medesimi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a conservare la registrazione sia delle comunicazioni preventive di cui allo stesso articolo sia delle trasmissioni di propaganda elettorale oltre il termine di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e per la durata di un anno.

Art. 13.

Vigilanza e controllo

1. Nell'ambito della loro competenza territoriale, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di comunicazione elettorale e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi elettorali interessati dall'area di diffusione delle emittenti, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei candidati, delle liste, dei gruppi di candidati nelle varie trasmissioni nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per la eventuale presenza della stampa nelle trasmissioni di propaganda;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. I comitati regionali segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di violazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 5, delle prescrizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e delle disposizioni dettate con il presente atto; segnalano inoltre allo stesso Garante ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le violazioni, da parte della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, delle prescrizioni della legge citata nonché di quelle dettate dalla Commissione.

3. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di più regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio dei compiti loro demandati.

4. Le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.

5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo autonomo, a segnalare senza indugio al Garante le violazioni delle norme di cui al comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 14.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al consiglio provinciale determina in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 15.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le «liste» nelle elezioni comunali devono intendersi riferite ai «gruppi di candidati» nelle elezioni provinciali.

Art. 16.

Secondo turno di votazioni

1. La parità di trattamento dei candidati, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, deve essere assicurata anche in occasione del secondo turno elettorale al quale si dovesse procedere nei singoli collegi.

Art. 17.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda.

Art. 18.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenute a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 19.

Divieto di sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 commessa sino all'apertura dei seggi elettorali è sanzionata in via amministrativa dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 20 del presente atto. La violazione delle medesime disposizioni commessa durante lo svolgimento delle votazioni è sanzionata penalmente a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con la legge 24 febbraio 1994, n 127; il giudice penale applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 5 ed all'art. 11 nonché a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando termine e

modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida. Nei confronti delle emittenti prive di concessione o di autorizzazione il Garante ordina direttamente l'immediata disattivazione degli impianti a norma dell'art. 5 del decreto legge 1° marzo 1995, n. 59.

TITOLO II

ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 21.

Norme applicabili

1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 24, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni del titolo I del presente atto con l'esclusione degli articoli 14, 15 e 16, dovendosi intendere sostituita l'espressione «elezioni dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei presidenti della provincia» con l'espressione «elezione del consiglio regionale», le espressioni «collegi» o «collegi elettorali» con l'espressione «circoscrizioni elettorali», le espressioni «candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia» ovvero «candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale» con l'espressione «candidati al consiglio regionale».

2. Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, contenuto negli articoli 4 e 10 del titolo I deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 22.

Accesso agli spazi di propaganda sulla stampa per le elezioni dei consigli regionali

1. Gli editori di quotidiani e periodici che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste presenti nelle circoscrizioni elettorali provinciali interessate all'area di diffusione della singola testata in condizioni di parità tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste di una stessa circoscrizione provinciale. Condizioni di parità devono ugualmente essere assicurate ai candidati ed alle liste regionali.

2. Tenuto conto della possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza nell'ambito della lista provinciale votata, il principio di parità deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista provinciale, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza. Si applica a tal fine il comma 2 dell'art. 23.

3. Condizioni di parità devono essere assicurate anche ai partiti e movimenti politici.

Art. 23.

Accesso alle trasmissioni radiotelevisive di propaganda per le elezioni dei consigli regionali

1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda ai candidati ed alle liste devono assicurare condizioni di parità nell'ambito della stessa circoscrizione elettorale provinciale e, rispettivamente, tra le liste regionali; nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda ai partiti ed ai movimenti politici devono assicurare condizioni di parità tra i medesimi.

2. Ai fini del rispetto delle condizioni di parità deve tenersi conto delle possibili diverse valenze delle candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito di diffusione dei programmi, in relazione sia alla circostanza che un candidato può aver presentato la sua candidatura in più circoscrizioni provinciali o comunque in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, sia alla circostanza che all'elettore è offerta la possibilità di manifestare una preferenza nell'ambito della lista provinciale votata. Fermo quanto precisato nella prima parte dell'art. 22, comma 2, per la propaganda individuale è necessario rispettare il principio di parità nei confronti di tutti i candidati inclusi in tutte le liste della stessa circoscrizione provinciale in cui è presente il candidato che sia stato ammesso a titolo personale ad uno spazio di propaganda: se tali candidati sono a loro volta anche candidati in liste di altre circoscrizioni provinciali ovvero in una lista regionale sussiste l'ulteriore necessità di rispettare il principio di parità nei confronti ancora dei candidati di tali altre circoscrizioni provinciali ovvero delle altre liste regionali. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunità in sede attuativa.

Art. 24.

Organi ufficiali dei partiti

1. In deroga a quanto previsto nell'art. 21, agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici si applicano, per quanto concerne le elezioni dei consigli regionali, esclusivamente gli articoli 12, 13, 18, 19 e 20 del titolo I del presente atto. Agli organi anzidetti non si applicano gli articoli 22 e 23 del presente titolo.

Art. 25.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A1567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 marzo 1995

Dollaro USA	1669,18
ECU	2199,14
Marco tedesco	1206,75
Franco francese	338,06
Lira sterlina	2669,35
Fiorino olandese	1075,57
Franco belga	58,424
Peseta spagnola	13,065
Corona danese	299,03
Lira irlandese	2664,85
Dracma greca	7,381
Escudo portoghese	11,405
Dollaro canadese	1178,80
Yen giapponese	18,665
Franco svizzero	1456,27
Scellino austriaco	171,44
Corona norvegese	269,01
Corona svedese	232,96
Marco finlandese	387,28
Dollaro australiano	1245,71

95A1615

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti magazzini generali

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stato elevato a lire 30 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini viscontei di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali vogheresi, con sede in Voghera (Pavia).

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stato elevato a lire 20 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali lombardi, con sede in Lungavilla (Pavia).

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali dei trafori, con sede in Vercelli.

95A1529

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'esercizio di alcune attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

Con decreto del 16 febbraio 1995, n. 30712, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha delegato al prof. Mario Are le attribuzioni conferitegli dall'art. 15 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge 14 agosto 1982, n. 610 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, ad eccezione di quelle indicate nei punti 7 e 12 dello stesso art. 5.

95A1534

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 423 del 16 gennaio 1995, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Orticaia S.r.l. con sede legale in via della Maulina, 93, Monte San Quirico - Lucca, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Silva», proveniente dalla sorgente denominata Pozzo n. 1 già autorizzata con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7765 del 21 settembre 1992, miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dalla sorgente denominata «Pozzo n. 2».

La miscela delle predette acque deve rispettare la seguente proporzione: 50% Pozzo n. 1, 50% Pozzo n. 2, in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella riscontrata nelle analisi chimiche e chimico fisiche effettuate dalla S.M.P. dell'U.S.L. 6 di Lucca in data 5 luglio 1994.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 849 del 30 gennaio 1995, esecutiva ai sensi di legge, la Società acqua e terme di Uliveto S.p.a., con sede legale in via Pinciana, 25, Roma, stabilimento di produzione in via provinciale Vicarese località Noce, comune di Vicopisano (Pisa), è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Uliveto» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire di preforme di PET:

«Inca Lighter», «Caripak» e «Vivypak» prodotte dalla Johnson Control Plastics S.p.a.;

«Caripak» e «Inca Lighter» prodotto dalla Ecotechnology.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materiale PET:

«Caripak» prodotto dalla società Shell;

«Inca Lighter» e «Vivypak» prodotti dalla Enichem.

La suddetta autorizzazione è stata concessa alla società «Acqua e Terme di Uliveto S.p.a.» per dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera G.R.T. n. 849 del 30 gennaio 1995.

A partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale Uliveto nei sopracitati contenitori, la società stessa dovrà presentare con frequenza trimestrale i certificati analitici indicati al punto 5 del deliberato della delibera sopracitata.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della autorizzazione stessa.

95A1538

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300